

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001027	21/05/2024

OGGETTO: UOGRG - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ "SANTA MARIA SPA", GESTORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "SANTA MARIA" DI BARI E, PER L'EFFETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 585.000,00=.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001188 DEL 20/05/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 10:48 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 10:50 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 11:53 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 11:35 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 21/05/2024 11:54

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ "SANTA MARIA SPA", GESTORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "SANTA MARIA" DI BARI E, PER L'EFFETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 585.000,00=.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRC) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

VISTI:

- la Legge (L.) n. 241/1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502/92, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;
- la Legge Regionale (L.R.) n. Puglia 36/1994, avente a oggetto *"Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"*;
- la L.R. Puglia n. 38/1994, avente a oggetto *"Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- la L.R. Puglia n. 25/2006, avente a oggetto *"Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale"*;
- la L.R. Puglia n. 39/2006, e in particolare l'art. 5, recante istituzione e individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 relativa a poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 avente a oggetto *"Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 avente a oggetto *"Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione d.D.G.504/2020"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1512 del 03/08/2022 avente a oggetto *"Modifica D.D.G. n. 1005 del 29.07.2020, D.D.G. n. 246 del 18.02.2021 e D.D.G. n. 2112 del 01.12.2021 relative all'organizzazione dipartimentale della A.S.L. Bari - Determinazioni della Direzione Aziendale"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 avente a oggetto *"Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7"*.

PREMESSO CHE:

- nell'ambito territoriale della ASL BA è presente la Casa di Cura Istituzionalmente Accreditata "Santa Maria", gestita dalla società "Santa Maria spa" del Gruppo "Villa Maria spa", con sede in Bari alla via De Ferrariis n. 18/d, in virtù degli atti rilasciati dalla Regione Puglia con cui sono stati accreditati istituzionalmente complessivi n. 152 posti letto;
- con Deliberazione n. 2621 del 28/12/2023, il Direttore Generale (DG) di questa ASL ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2024 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2024-2025-2026, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2024, anche per i compensi da corrisponderci per il pagamento di prestazioni erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, da imputare sul numero di conto "706.125.00005".

- con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 19544 del 26/09/2014, la ASL BA procedeva nei confronti della Casa di Cura "Santa Maria" a liquidare e pagare, a esito del conguaglio a titolo di saldo, le prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero e day service, per ogni singola disciplina accreditata e, comunque, fino alla concorrenza del tetto di spesa invalicabile di remunerazione assegnato nell'anno 2013, oltre a quelle riconducibili a pazienti residenti in altre regioni, queste ultime non soggette a tetto di spesa e, dunque, da riconoscersi nella loro interezza al netto delle decurtazioni rivenienti dalle verifiche tecnico sanitarie (VTS) effettuate dall'UVAR ASL BA;
- con atto di citazione notificato il 25/06/2020 e iscritto nei ruoli del Tribunale di Bari al n. 8467/2020, la Casa di Cura "Santa Maria", conveniva in giudizio la ASL BA per sentire emettere dal Giudice adito i seguenti provvedimenti:
- accertare e dichiarare la conformità dell'operato della Casa di Cura attrice agli obblighi e vincoli derivanti dalle determinazioni della ASL BA e dai piani approvati per gli anni 2012 e 2013 e, quindi, l'appropriatezza di tutti i ricoveri ordinari definiti cardiologici ed erogati sui posti letto di medicina generale contestati dall'UVAR della ASL BA per l'importo complessivo di € 1.220.671,40=;
 - accertare e dichiarare il conseguente diritto di parte attrice alla liquidazione dell'importo per il 2013 connesso ai ricoveri ordinari definiti cardiologici ed erogati sui posti letto di medicina generale e, quindi, alla rideterminazione del saldo dovuto per l'attività svolta nell'anno 2013, giusta D.D. n. 19544 del/2014;
 - condannare la ASL BA, al pagamento di € 1.220.671,40= a titolo di saldo dovuto per l'anno 2013 per come ricalcolato, anche a mezzo di CTU, a seguito dell'ammissione alle procedure di liquidazione dei ricoveri ordinari definiti cardiologici (DRG nn. 557 e 558, classificati come chirurgici) ed erogati sui posti letto di medicina generale, così come riconosciuto dall'ARES nella sua nota prot. n. 2952 del 25/11/2008, oltre interessi legali e moratori alla data di adozione della D.D. n. 19544/2014 e comunque sino al soddisfo;
- la ASL BA si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa pretesa essendo state le indicazioni che l'ARES aveva fornito nel 2008 (invocate da parte attrice a sostegno delle domande proposte) superate dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia e avendo l'UVAR correttamente contestato le prestazioni cardiocirurgiche effettuate dalla Casa di Cura nel reparto di medicina generale, avendo le Linee Guida Regionali previsto di sanzionare con l'*inappropriatezza* i ricoveri effettuati in reparti diversi da quelli prescritti e risultando queste in contrasto con i vincoli di programmazione contrattualizzati dalla ASL (essendo i tetti di spesa assegnati alle strutture *commisurati alle potenzialità erogative delle discipline e posti letto accreditati*); questa Azienda, inoltre, eccepiva che la corresponsione della somma di € 1.220.671,40= azionata da parte attrice a titolo contrattuale e, in subordine, di indebito arricchimento sarebbe stata, in ogni caso, *ex lege* non remunerabile in quanto *extra tetto e imposta* all'Azienda, talché neppure suscettibile di essere indennizzata ex art. 2041 c.c..

CONSIDERATO CHE:

- all'esito del deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c., nelle quali entrambe le parti hanno confutato le avverse tesi difensive, confermato le domande azionate e formulato le proprie istanze istruttorie, il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 184 c.p.c., disponeva la nomina di un CTU cui affidava la soluzione del seguente quesito: *"(...) accerti in base alla documentazione in atti, con particolare riguardo alla determina dirigenziale n. 19544 del 26.09.2014, se la somma pretesa dalla attrice pari ad € 1.220.671,40= nella ipotesi in cui fosse riconosciuta costituirebbe somma eccedente il limite invalicabile di spesa di € 27.402.341,71= assegnato e corrisposto per il 2013 (pag. 14 comparsa di costituzione ASL Bari) anche considerando le obiezioni sul punto svolte da parte attrice alle pagg. 3 e segg. della memoria n.1 ex art.183 co. VI c.p.c"*;
- il CTU nominato, al termine degli accertamenti peritali, rilevava che l'importo di € 1.220.671,40= era rappresentato da somme che afferivano anche a prestazioni effettuate in favore di pazienti extra regione, da considerare escluse dal limite regionale fissato dalla D.D. 19544 del 26/09/2014, per cui accertava che *"(...) le somme relative alle prestazioni sanitarie effettuate in favore di pazienti extra regione, che ammontano a complessivi € 632.922,97=, oltre accessori di legge... non concorrono alla formazione del tetto massimo di spesa assegnato alla Casa di Cura "Santa Maria spa..",* ragion per cui sarebbero state suscettibili di rimborso in quanto escluse dal computo del tetto di spesa attribuito annualmente alla Casa di Cura;
- all'udienza del 23/06/2023, le parti chiedevano un rinvio per valutare la sussistenza di eventuali possibilità conciliative; rinvio che il G.I. accordava fissando l'udienza per l'esame della CTU per il 16/02/2024;
- al fine di eliminare l'alea del giudizio e ridurre i tempi di attesa per la definitiva controversia oggetto del procedimento RG n. 8467/2020, le parti pur rimanendo ferme nelle rispettive posizioni e senza riconoscimento

alcuno delle avverse prospettazioni e pretese, con l'ausilio dei propri legali officiati, manifestavano congiuntamente la volontà di sottoscrivere un accordo conciliativo della vertenza in corso.

DATO ATTO CHE, dopo varie interlocuzioni avvenute tra i difensori legali facenti capo sia alla parte privata che pubblica, si è giunti alla formulazione di proporre un accordo transattivo per definire bonariamente il contenzioso per la somma complessiva di € 585.000,00=, rispetto a € 632.922,97=, rinunciando integralmente alla parte dei compensi richiesti, corrispondente alla somma che la CTU ha dichiarato essere oltre budget, a fronte del pagamento della somma sicuramente dovuta che la stessa CTU ha accertato essere relativa a pazienti extraregionali, in ordine a questa, peraltro, anche rinunciando agli interessi maturati a fronte di una pronta accettazione ed esecuzione della proposta.

PRECISATO CHE:

- il nuovo comma 1-bis dell'art. 1, della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), sancisce la fungibilità tra l'esercizio del potere pubblicistico e quello privatistico da parte della Pubblica Amministrazione, funzionale a un nuovo metodo di amministrazione più efficiente ed efficace;
- il legislatore manifesta un sempre crescente *favor* nei confronti degli strumenti alternativi alla giurisdizione che possono rivelarsi di utile applicazione anche nelle controversie con la Pubblica Amministrazione in un'ottica di pronta risoluzione delle stesse e celerità nel raggiungimento del risultato;
- anche da un giudizio prognostico, circa l'esito di un eventuale contenzioso civile, considerata la complessità della questione e sulla base degli atti e dell'istruttoria, la potenziale condanna è altamente probabile e che, pertanto, la soluzione conciliativa appare senz'altro percorribile (in tal senso Corte dei Conti, Sez. del controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 75 del 26 aprile 2017).

VISTO l'art. 1965 c.c. secondo cui la transazione è un atto negoziale con cui le parti pongono fine a una vicenda giudiziaria ovvero ne prevengono l'insorgere di una nuova facendosi reciproche concessioni e, pertanto, non ha alcuna natura di ammissione di responsabilità.

RISCONTRATO CHE in data 19/01/2024 il Legale Rappresentante pro-tempore della società "Santa Maria spa" e i legali officiati dalle parti, nonché in data 22/01/2024 il Direttore Generale pro-tempore della ASL BA, hanno rispettivamente sottoscritto un Accordo Transattivo acquisito al protocollo generale di questa Azienda n. 9952 del 22/01/2024, agli atti istruttori della UOGRC ASL BA, con il quale le parti hanno convenuto e stipulato, tra l'altro, quanto segue:

- la ASL BA si impegna a versare alla società "Santa Maria spa", a transazione di tutte le pretese azionate in giudizio, l'importo complessivo di € 585.000,00= da ritenersi onnicomprensivo di sorte capitale, incremento tariffario ex DGR Puglia n. 1276/2018, interessi maturati, spese legali, ivi comprese quelle spettanti al proprio difensore e di liquidazione della CTU disposta dal Tribunale, ed accessori di legge. Il pagamento sarà eseguito dall'ASL BA a mezzo bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie ad hoc indicate dalla stessa società;
- la società "Santa Maria" dichiara di accettare la somma onnicomprensiva di € 585.000,00=, ritenendola pienamente soddisfattiva, a titolo di saldo e a stralcio di ogni e qualsiasi pretesa e/o ragione conseguente e/o dipendente dalle causali dedotte nell'atto di citazione RG n. 8467/2020 e, quindi, a tacitazione integrale delle domande giudiziali azionate, riconoscendo che detta somma è comprensiva di sorte capitale, incremento tariffario ex DGR Puglia n. 1276/2018, interessi maturati, spese legali e competenze per il proprio difensore e di quelle che verranno liquidate dal G.I. in favore del CTU;
- ogni ulteriore spesa e compenso professionale, sostenuto dalle parti e/o derivante dalla transazione de qua e relativa al giudizio in questione, si intende integralmente compensata tra le parti.

RITENUTO di dover prendere atto dell'accordo transattivo innanzi richiamato e, per l'effetto:

- procedere a liquidare e pagare a mezzo bonifico bancario in favore della società "Santa Maria", l'importo complessivo di € 585.000,00=, sulla fattura n. V1-000179 del 10/04/2013 registrata sul conto n. 706.125.00005, riveniente dall'Esercizio 2013, giusta Elenco di Liquidazione denominato "ES 2013-1-UOGRC-TR" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, quale corrispettivo residuo delle prestazioni ospedaliere rese nell'anno 2013 nei confronti dei pazienti residenti al di fuori della Regione Puglia;
- specificare che, per effetto della citata transazione, il pagamento da parte della ASL BA di € 585.000,00=, costituisce liberatoria nei confronti di questa Azienda in ordine a eventuali ulteriori pretese per le prestazioni di cardiologia interventistica erogate dalla Casa di Cura "Santa Maria", nell'anno 2013, sui posti letto di medicina generale.

ACCERTATA la regolarità del DURC relativo alla Casa di Cura "Santa Maria", gestita dalla società "Santa Maria spa" del Gruppo "Villa Maria spa", con scadenza di validità 22/06/2024, giusta numero di protocollo identificativo INAIL_42655536 del 23/02/2024, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

DI PRENDERE ATTO dell'accordo transattivo sottoscritto in data 19/01/2024 dal Legale Rappresentante pro-tempore della società "Santa Maria spa" e i legali officianti dalle parti, nonché in data 22/01/2024 dal Direttore Generale pro-tempore della ASL BA, acquisito al protocollo generale di questa Azienda n. 9952 del 22/01/2024, agli atti istruttori della UOGRC ASL BA, e, per l'effetto:

- procedere a liquidare e pagare a mezzo bonifico bancario in favore della società "Santa Maria", l'importo complessivo di € 585.000,00=, sulla fattura n. V1-000179 del 10/04/2013 registrata sul conto n. 706.125.00005, riveniente dall'Esercizio 2013, giusta Elenco di Liquidazione denominato "ES 2013-1-UOGRC-TR" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, quale corrispettivo residuo delle prestazioni ospedaliere rese nell'anno 2013 nei confronti dei pazienti residenti al di fuori della Regione Puglia;
- specificare che, per effetto della citata transazione, il pagamento da parte della ASL BA di € 585.000,00=, costituisce liberatoria nei confronti di questa Azienda in ordine a eventuali ulteriori pretese per le prestazioni di cardiologia interventistica erogate dalla Casa di Cura "Santa Maria", nell'anno 2013, sui posti letto di medicina generale.

DI DISPORRE la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

DI NOTIFICARE, per il tramite dell'UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento al legale rappresentante della società "Santa Maria spa", gestore della Casa di Cura privata accreditata "Santa Maria" di Bari.

DI NOTIFICARE altresì, copia del presente provvedimento, a cura della UOGRC, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA;
- al Direttore della Struttura Burocratico Legale ASL BA.

DI DARE ATTO CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70612500005 - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura ...	2013	585.000,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Struttura Burocratico Legale
-----------------------------------	------------------------------

PROPOSTA N.RO 20240001188 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001027 DEL 21/05/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 20/05/2024 17:41